m_lps.A41N9XY.REGISTRO UFFICIALE.U.0012606.30-06-2026

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative
e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro
e degli incentivi all'occupazione

Procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b] del D.Lgs. n. 36 del 2023 - in ambito MEPA CONSIP, Capitolato Allegato 4 al Capitolato d'oneri "Servizi", settore merceologico "Servizi di informazione, comunicazione e marketing", Categoria 2 - per la fornitura di servizi di diffusione di spot televisivi mirati da diffondersi sull'emittente Sky Italia di una campagna di comunicazione relativa agli interventi per l'occupazione del DL Coesione (DL n. 60 del 07.05.2024) promossa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali CUP: II89I26000540006 - CIG: BBBA2DE202.

VERBALE DEL RUP relativo ai controlli

Lo scrivente RU del Procedimento in oggetto, dà conto con il presente verbale dell'esito positivo dei controlli (art. 105 del Dlgs 36/2023) eseguiti sulle dichiarazioni resa dal concorrente Sky Tv S.r.l. - P. Iva 04619241005, con sede legale in Milano, in sede di partecipazione alla procedura di affidamento, relativamente ai requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura detta.

Tali controlli sono stati eseguiti, quando ivi presente le documentazioni del caso, attraverso il FVOE2 reso disponibile da ANAC oppure previa autonoma consultazione di registri o archivi pubblici.

Con riferimento ai controlli, in RUP da atto che gli stessi sono risultati tutti positivi ad eccezione di quello relativo alla verifica delle violazioni fiscali non definitivamente accertate.

Si dà atto al riguardo, che l'esito informativo relativo alla verifica della regolarità fiscale, elaborato in data 29/05/2026 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Lombardia, Settore soggetti di rilevanti dimensioni, Ufficio grandi contribuenti, risulta negativo in ragione della presenza delle violazioni di seguito elencate, qualificabili, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 dell'Allegato II.10 al D.Lgs. n. 36/2023, come violazioni fiscali non definitivamente accertate.

Accertamenti

Tipo atto	Identificativo atto	Anno	Data di notifica	Adesione	Importo dovuto	Rateazione	Contenzioso
		2014	08/04/2019		736.372,89		Si

Accertamento unificato	TMB076V00015/2019	Sentenza Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia n. 3401/11/23 del 17/11/2023 con esito favorevole all'ufficio. Notifica pronuncia: Assente Importo contestato: 684.105,50 € Ricorso n. 7001075/TMC del 12/05/2023 presentato in Cassazione da parte, di importo 684.105,50 €

Soggetto: 01084070463 - Accertamenti

Tipo atto	Identificativo atto	Anno	Data di notifica	Adesione	Importo dovuto	Rateazione	Contenzioso
Accertamento unificato	TK30E5104030/2017	2012	27/11/2017		1.577.172,22		Si
		Ricorso n. 7008267/TK3 del 14/06/2024 presentato in Cassazione da parte, di importo 1.029.965,00 €					
Accertamento unificato	T9B0CAE03974/2018	2013	12/09/2018		0,00		Si
		Ricorso n. 7005806/T9B del 02/07/2021 presentato in Cassazione da parte, di importo 0,00 €					
Accertamento unificato	T9B0EAE03972/2018	2013	31/07/2018		1.037.915,40		Si
		Ricorso n. 7005806/T9B del 02/07/2021 presentato in Cassazione da parte, di importo 380.435,90 €					

Il RUP, preso atto delle risultanze sopra riportate, rileva che le violazioni fiscali segnalate dall'Agenzia delle Entrate sono qualificate come non definitivamente accertate, poiché risultano oggetto di contenzioso tuttora pendente e, pertanto, non integrano una causa di esclusione automatica. Ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, la valutazione rimessa alla stazione appaltante ha natura discrezionale e deve essere svolta in concreto, tenendo conto non soltanto dell'importo della pretesa tributaria, ma anche del valore dell'appalto, dell'incidenza della violazione sull'affidabilità complessiva dell'operatore economico e delle circostanze specifiche della procedura.

In tale prospettiva, il superamento della soglia quantitativa indicata dall'Allegato II.10 al Codice dei contratti pubblici non determina, di per sé, l'automatica esclusione dell'operatore economico, ma costituisce il presupposto per una valutazione motivata sulla effettiva gravità della violazione e sulla sua concreta idoneità a incidere sull'integrità e affidabilità del concorrente. La stazione appaltante è dunque tenuta a verificare se, nel caso concreto, la posizione fiscale non definitivamente accertata sia tale da far venir meno il necessario rapporto fiduciario con l'operatore economico.

Nel caso di specie, l'importo dell'affidamento, pari a euro 139.000,00 oltre IVA, risulta circoscritto e sensibilmente inferiore alla dimensione economica e operativa dell'impresa Sky Tv S.r.l., operatore strutturato e stabilmente attivo nel mercato dei servizi televisivi e pubblicitari. Le pretese tributarie richiamate, pur di importo nominale rilevante, devono essere apprezzate in rapporto alla capacità economico-finanziaria complessiva dell'impresa e al suo fatturato, rispetto al quale esse non appaiono idonee, allo stato degli atti, a compromettere la continuità aziendale, la solvibilità o la capacità di eseguire regolarmente la prestazione oggetto dell'affidamento.

Assume inoltre rilievo il fatto che gli accertamenti riguardano annualità risalenti, sono stati tempestivamente contestati dall'operatore economico nelle competenti sedi giurisdizionali e non risultano, sulla base della documentazione acquisita, definitivamente consolidati. La pendenza del

contenzioso esclude che possa attribuirsi alla pretesa tributaria un carattere di definitività e impone una valutazione prudente, proporzionata e non meramente automatica, coerente con la ratio dell'art. 95 del D.Lgs. n. 36/2023.

Alla luce dei parametri indicati dall'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato II.10, il RUP ritiene pertanto che gli accertamenti fiscali non definitivamente accertati sopra richiamati non presentino, nel caso concreto, un grado di gravità tale da giustificare l'esclusione di Sky Tv S.r.l. dalla procedura. Tale conclusione si fonda sulla natura non definitiva delle contestazioni, sulla loro pendenza in sede contenziosa, sulla proporzione tra valore dell'affidamento e capacità economica dell'operatore, nonché sull'assenza di elementi dai quali desumere una concreta incidenza negativa sull'affidabilità professionale, sulla solvibilità o sulla capacità esecutiva dell'impresa.

A questo punto, visto l'esito positivo dei controlli, il RUP propone di aggiudicare la presente procedura al concorrente Sky Tv S.r.l. - P. Iva 04619241005, con sede legale in Milano, per un importo di € 139.000,00 (euro centotrentanovemila/00) IVA esclusa;

*****

Il presente verbale - redatto oggi, verrà mantenuto insieme a tutta la documentazione sopra menzionata nel fascicolo della procedura.

IL RUP

Antonella De Biase

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale", e s.m.i..